

BGer H 187/00 vom 12. Januar 2001

Bundesgericht, 2001-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_H_187_00

FR: TF H 187/00 du 12 janvier 2001

IT: TF H 187/00 del 12 gennaio 2001

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen

E. 1

Secondo l' art. 36a cpv. 1 lett. b OG , applicabile in virtù del rimando operato dall' art. 135 OG , le sezioni del Tribunale federale delle assicurazioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica di respingere un ricorso manifestamente infondato. È considerato tale il ricorso che appare di primo acchito, sulla base di un esame sommario ma certo, privo di ogni possibilità di esito favorevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, commento all'art. 36a, pag. 302). La decisione sarà motivata sommariamente. Se del caso, essa potrà far riferimento ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità (art. 36a cpv. 3 OG ; Poudret, op. cit. , pag. 306).

E. 2

Nei considerandi della querelata pronunzia, alla quale si rinvia, i giudici commissionari hanno già esaurientemente esposto il disciplinamento legale applicabile in concreto. È opportuno comunque ribadire che secondo l' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia; c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio. Tale norma, introdotta dalla 10a revisione della LAVS entrata in vigore il 1° gennaio 1997, è applicabile anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997 in virtù della lett. c cpv. 4 delle relative Disposizioni transitorie per la quale, appunto, nel calcolare la rendita di vecchiaia da assegnare alle persone divorziate si applica l'art. 29quinquies cpv. 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

E. 3

a) La prima autorità ricorsuale ha pure già compiutamente illustrato i motivi per i quali, in applicazione dell'esposta normativa legale, il provvedimento 1° febbraio 1999 contestato risulta incensurabile, rilevando testualmente: rimane ancora da esaminare la nozione, la cui interpretazione è contestata, di "matrimonio comune". Ora, malgrado le osservazioni presentate dal ricorrente, essa non può che essere interpretata come fatto dalla CSC. Infatti, se con matrimonio si fosse voluto intendere convivenza, il legislatore non avrebbe fatto altro che scegliere tale termine invece di quello realmente impiegato. Del resto, questa conclusione è confortata dalla versione tedesca e da quella francese dell'articolo, che non lasciano dubbi. Ciò che ha presumibilmente indotto in errore il ricorrente, è il fatto di

aggiungere "comune" alla nozione di matrimonio. Ora l'aggettivo è volto a specificare che, in caso di matrimoni ripetuti di una persona, i redditi conseguiti durante ogni matrimonio vengono suddivisi solo fra i coniugi di quel momento. In altri termini, i redditi che un marito consegue durante il primo matrimonio vengono divisi con la prima moglie, i redditi conseguiti durante il secondo con la seconda moglie, e così via. Se il legislatore avesse ommesso la precisazione con l'aggettivo "comune", avrebbe potuto verificarsi il caso in cui il secondo coniuge pretenda la suddivisione dei redditi conseguiti dal coniuge durante il suo primo matrimonio. Come visto, quindi, la scrivente Commissione federale di ricorso non può che confermare l'interpretazione data dalla CSC all' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS : il solo testo di legge è chiaro e non permette diversa conclusione. Per quanto concerne l'osservazione espressa in subordinate dal ricorrente in sede di replica, si rileva che la CSC, nel proprio calcolo, non ha proceduto a dividere fra il M. _____ e la V. _____ solo i redditi conseguiti dal primo durante il loro matrimonio e fino alla pronuncia di divorzio da parte del giudice (6 dicembre 1972), bensì anche quelli conseguiti dalla seconda, come pure gli accrediti (reddito fittizio) per compiti educativi. Pertanto, la giusta pretesa del ricorrente in tal senso è già stata realizzata dall'amministrazione nella decisione qui impugnata. Per quanto riguarda la rinuncia agli alimenti operata dalla prima moglie, essa non pregiudica in alcun caso il calcolo della rendita di vecchiaia.. " b) Queste considerazioni devono essere fatte proprie da questa Corte, non senza ribadire che l'aggettivo "comune" utilizzato dall' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS vuole, forse per uno scrupolo di precisione, escludere la ripartizione dei redditi di eventuali altri matrimoni contratti dall'uno o dall'altro degli ex coniugi con terze persone. Va inoltre ancora ricordato che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, seppur in un altro contesto, ha già avuto occasione di chiarire che l' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS fa formalmente riferimento allo stato civile del matrimonio (cfr. DTF 125 V 129).

E. 4

Alle suesposte conclusioni non possono mutare le allegazioni invocate dal ricorrente nel suo gravame. È segnatamente privo di pertinenza l'argomento relativo alla portata dell'aggettivo "civili". "Anni civili", "années civiles" altro non è che l'equivalente del termine tedesco "Kalendarjahre". L'aggettivo "civili" qualifica quindi gli anni come anni di calendario e non, come vorrebbe l'insorgente, la convivenza come civile convivenza comune. D'altra parte, di nessun rilievo ai fini dell'applicazione della LAVS, segnatamente dell' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS , è l'atto di separazione consensuale - omologato giudizialmente - concluso il 21 dicembre 1966 dall'interessato con la prima moglie, prevedente tra l'altro la rinuncia da parte di quest'ultima agli alimenti. Tale accordo ha in effetto mera portata di diritto civile e non è in alcun modo idoneo a intaccare una normativa di diritto pubblico sancita dalla legislazione federale. A titolo abbondanziale si osservi infine che a prescindere dal fatto che l'accordo tra le parti riguarda unicamente la questione degli alimenti, il chiaro tenore dell' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS non conferisce alle parti la facoltà di derogare alla norma relativa al riparto dei redditi conseguiti durante il matrimonio comune.

E. 5

Per quanto precede, l'impugnativa si appalesa manifestamente infondata e deve essere respinta, mentre merita conferma la pronuncia e la decisione querelate.